

Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici

Articolo 18-quater, decreto legge n.8 del 2017

Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, è attribuito un credito d'imposta per investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020.

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse messe a disposizione ammontano a **€ 43.900.000,00**.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate **entro, e non oltre, il 31 dicembre 2020**.

SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del regime sono titolari di reddito d'impresa **ad esclusione** dei soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà.

PROGETTI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Vengono riconosciute le spese fiscalmente sostenute tra il **7 aprile 2018 e il 31 dicembre 2020** relativi a progetti di investimento che abbiano come obiettivo:

- Realizzazione di un nuovo stabilimento;
- Ampliamento della capacità di uno stabilimento già esistente;
- Diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- Acquisizione di uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

LIMITE DELL'INVESTIMENTO

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento

- 3 milioni di Euro per le piccole imprese;
- 10 milioni di Euro per le medie imprese
- 15 milioni di Euro per le grandi imprese

INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione verrà concessa sotto forma di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nelle misure di seguito descritte:

- **45%** per le piccole imprese
- **35%** per le medie imprese
- **25%** per le grandi imprese

L'agevolazione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

REGOLE DI CUMULO

Gli aiuti concessi nell'ambito del regime notificato **non possono essere cumulati** con aiuti provenienti da fonti locali, regionali, nazionali o dell'Unione europea.

DECADENZA DEL BENEFICIO

Qualora i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.